



COMUNE DI RIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 1 - 00060
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it - Tel.: +39 06901373

ORDINANZA N. 85 del 20/07/2026

OGGETTO: CONDIZIONI DI CALDO ESTREMO. TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- il territorio comunale è attualmente interessato da temperature particolarmente elevate ed eccezionali, tali da determinare gravi rischi per la salute e il benessere degli animali d'affezione;
- la persistenza delle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, può provocare negli animali disidratazione, stress termico, ustioni, colpi di calore e gravi sofferenze fisiche, fino a determinarne il decesso;
- l'esposizione, anche temporanea, degli animali al sole, al calore, ad ambienti scarsamente ventilati o a superfici surriscaldate, rappresenta, nelle attuali condizioni climatiche, un concreto e immediato pericolo per la loro salute e incolumità;
- balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, autoveicoli e altri spazi chiusi o parzialmente chiusi, possono essere soggetti a un rapido aumento della temperatura e al cosiddetto "effetto cappa", anche quando non risultino direttamente esposti ai raggi solari;
- è, pertanto, necessario assicurare agli animali la costante disponibilità di acqua fresca e pulita, adeguata ventilazione, riparo dagli agenti atmosferici e zone d'ombra sufficientemente ampie.

Considerato che

- la tutela degli animali costituisce un interesse pubblico rilevante ed è riconosciuta dall'ordinamento nazionale ed europeo;
- i proprietari, possessori e detentori, anche temporanei, sono responsabili della salute, dell'incolumità e del benessere degli animali che hanno in custodia e sono tenuti ad assicurare condizioni di vita conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
- le eccezionali condizioni climatiche registrate e previste per il periodo estivo, costituiscono una situazione straordinaria e contingibile, idonea a determinare un concreto pericolo per la salute e il benessere degli animali, rendendo necessario adottare misure urgenti e temporanee.

Visti

- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia, con legge 4 novembre 2010, n. 201;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;
- la legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, recante *"Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali;
- gli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del Codice penale;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Ravvisata

La necessità di adottare misure urgenti e temporanee finalizzate a prevenire situazioni di sofferenza e di pericolo per la salute e l'incolumità degli animali presenti sul territorio comunale.

Dato atto

Che le misure previste dalla presente ordinanza hanno carattere contingibile e urgente, sono limitate nel tempo e risultano proporzionate rispetto alle esigenze di tutela della salute e del benessere degli animali, in relazione alle eccezionali condizioni climatiche in atto.

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e detentori, anche temporanei, di animali presenti nel territorio del Comune di Riano, **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026**, quanto segue.

- 1.** Nella fascia oraria compresa tra le **ore 10:00 e le ore 18:00**, è vietato lasciare, detenere, collocare o mantenere cani, gatti e altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, box, giardini o altre aree esterne qualora non sia presente un'adeguata copertura ombreggiante stabile, tale da garantire la costante protezione dai raggi solari e sufficientemente ampia da consentire all'animale di muoversi liberamente e ripararsi dal calore.
- 2.** È vietato lasciare gli animali in luoghi esposti direttamente ai raggi solari ovvero in condizioni tali da determinare l'esposizione al calore irraggiato o riflesso, nonché in ambienti nei quali il calore possa accumularsi determinando un aumento pericoloso della temperatura.
- 3.** È vietato lasciare gli animali in luoghi chiusi, scarsamente ventilati o soggetti al cosiddetto "effetto cappa", privi di adeguata ventilazione naturale o meccanica.
- 4.** Di garantire agli animali, in ogni momento della giornata, la costante disponibilità di acqua fresca, pulita, facilmente accessibile e in quantità adeguata alle condizioni climatiche e alle caratteristiche dell'animale. I contenitori dell'acqua devono essere collocati in posizione ombreggiata e in condizioni tali da evitarne il rapido surriscaldamento o il rovesciamento.

5. È vietato lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta, anche per pochi minuti, qualora le condizioni climatiche possano provocare il surriscaldamento dell'abitacolo. Il divieto si applica anche quando:

- i finestrini siano parzialmente aperti;
- il veicolo sia temporaneamente parcheggiato all'ombra;
- il veicolo sia dotato di sistemi di ventilazione o climatizzazione non permanentemente funzionanti;
- sia previsto un allontanamento del proprietario o del detentore per un periodo ritenuto breve.

6. È vietato collocare o mantenere animali all'interno di trasportini, gabbie o altri contenitori esposti al sole, collocati in ambienti surriscaldati o privi di adeguata ventilazione.

7. È vietato legare o trattenere gli animali mediante catene, corde o altri sistemi di contenzione in aree prive di adeguata ombreggiatura, ventilazione e costante disponibilità di acqua fresca ovvero in qualsiasi condizione che impedisca loro di raggiungere autonomamente zone d'ombra o punti di abbeveraggio.

INVITA

I titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, farmacie, strutture ricettive, studi professionali, uffici aperti al pubblico e ogni altra attività aperta alla cittadinanza, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, a mettere a disposizione, all'esterno dei locali ove esercitano le proprie attività, una ciotola contenente acqua fresca e pulita destinata agli animali d'affezione.

DISPONE

- che, qualora venga accertata una situazione di grave e imminente pericolo per la vita o l'integrità di un animale, il personale intervenuto adotti ogni misura urgente consentita dall'ordinamento per garantirne il soccorso immediato, richiedendo, ove necessario, l'intervento del Servizio Veterinario della ASL Roma 4, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o delle altre autorità competenti;
- che, salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da altra specifica disposizione normativa, la violazione della presente ordinanza comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro **25,00** a euro **500,00**, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che rimanga ferma l'applicazione delle disposizioni penali e delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di abbandono, maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
- che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza sia demandata al Corpo di Polizia Locale, alle Forze di Polizia, ai Carabinieri Forestali, ai Servizi Veterinari della ASL e agli altri organi cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza.

DISPONE altresì che

L'ordinanza sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale di Riano;
- alla Stazione Carabinieri di Riano;

- alla ASL Roma 4 – Servizio Veterinario;
- alla Prefettura di Roma - UTG;
- agli uffici comunali competenti;
- alle associazioni di protezione e tutela degli animali operanti sul territorio,

e sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Riano, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove previsto, e diffusa attraverso i canali istituzionali di comunicazione, affinché ne sia assicurata la più ampia conoscenza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla medesima data.

f.to **Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

N. 838 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **20/07/2026** fino al **04/08/2026**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **ZINNA DOMENICO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **20/07/2026**